

PROTEZIONE CIVILE (e non solo) Ovvero spostamento di poteri e gestioni commissariali, con l'uso di poteri straordinari per attività ordinarie

Possiamo giustamente essere fieri del sistema di Protezione Civile che si è costruito nel nostro Paese, quello democratico, coinvolgente, circolare, ma la sua struttura si è modificata nel tempo e i poteri straordinari –utili nello stretto arco di tempo necessario a salvare vite umane- sono stati via via estesi sia a nuove fattispecie e sia nella durata temporale.

Un po' di storia:

- **legge 225 del 1992 “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile”** prevede un sistema “circolare” di P.C., con ruoli essenziali degli Enti Locali e delle altre Amministrazioni pubbliche, con il concorso di cittadini, volontari e colleghi professionali; definisce la tipologia di eventi e gli ambiti di competenze “art. 2 -*Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in: a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari*”.(NB: nel DL 195/09 questo punto c) viene ridefinito come “emergenze socio-economico-ambientali”); prevede limiti temporali espliciti alle fasi emergenziali; demanda a un DPR per un sistema di ispezioni sugli atti e di verifica delle procedure (DPR 30.1.93 n. 51 che prevede che l'attività di ispezione e vigilanza in tutte le emergenze sono effettuate da personale civile e militare, scelti dal Ministro per il coordinamento della P.C. L'ispettore è solidalmente responsabile con l'autore del fatto se non rileva in caso di dolo o colpa grave)
- **Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”** definisce, per la Protezione Civile, le funzioni mantenute allo Stato e quelle conferite alle Regioni e agli Enti Locali, oltre che il riordino di strutture (di Protezione Civile) e del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
- **Legge Costituzionale n. 1- 2001** modificando l'art. 117 della Costituzione prevede, tra le materie di legislazione concorrente: “protezione civile”
- **legge 401 del 2001 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile”**: all'art. 5 e all'art. 5bis prevede che lo stato di emergenza e le ordinanze si

applichino anche ai “**grandi eventi**” (“art. 5.bis comma 5. Le disposizioni di cui all'articolo 5 (NdR: stato di emergenza e potere di ordinanza) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei **grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza**”). Inoltre sposta la determinazione delle politiche e i programmi di protezione civile dal Consiglio dei Ministri al Presidente del Consiglio dei Ministri, anche tramite il Ministro dell'Interno, che coordina anche sia le amministrazioni centrali che locali; abroga le disposizioni della 225 incompatibili, ma senza elencarle; assegna una frequenza radio al Dip. P.C., il quale ha sempre (“anche durante le emergenze”) priorità assoluta nelle linee telefoniche.

- **Legge 27 dicembre 2002, n. 286 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile"** se c'è compromissione della vita umana nei casi di “calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari”, il Capo del Dipartimento di Protezione Civile può assumere il coordinamento degli interventi e la loro gestione anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.
- **legge 152/2005 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile”** toglie la competenza al Ministro delegato (Interno) e affida tutti i poteri in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri ed estende i poteri di Protezione Civile, compresi i grandi eventi e le ordinanze, anche agli interventi all'estero del Dipartimento di P.C.
- **Legge 27 gennaio 2006, n. 21 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania"** per attività di monitoraggio e accertamento nonché per il conseguimento degli obiettivi e rispetto degli impegni assunti, nelle situazioni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza (lett. c) art. 2 L.225/92), il Dipartimento della Protezione Civile si avvale del Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente e di 15 carabinieri, finanziari, guardie forestali scelte nominativamente dal Capo dello stesso Dip. P.C.
- **DL 195/09 “Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile”,** nella versione approvata dal Senato, prevede
 - Rifiuti Campania: fino al 31.1.2011 non possono essere intraprese azioni giudiziarie ed arbitrali nei confronti delle strutture commissariali e delle unità stralcio e quelle pendenti sono sospese.
 - Aumenta di due unità (da 63 a 65) i componenti del Governo, con un aumento di spesa di 1.023.550€ l'anno (presi dal Fondo per interventi strutturali di politica economica)
 - Attribuisce al Dip. P.C. la vigilanza sulla Croce Rossa Italiana (NB: in sintonia con L. 152/05 per interventi all'estero) e cambia da DPR

(Decreto del Presidente della Repubblica) a DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) lo strumento per lo Statuto

- Fa salvi i contratti di locazione stipulati dalla Presidenza Cons. Ministri, che con DPCM può escludersi dall'applicazione di legge (art. 15 c. 3-quinquies)
- “al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale” (NB non la vita umana!), con DPCM vengono nominati 3 Commissari (nord-centro-sud Italia) con poteri di sostituzione e di deroga, per la prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più alto rischio idrogeologico. Costo: 460.000€ a decorrere dal 2010 (art. 17)
- il Commissario straordinario per le nuove infrastrutture carcerarie può usare la Protezione Civile SpA, può derogare anche ai piani urbanistici (e così modificandoli) e subappaltare fino al 50%
- i Commissari straordinari per le “indifferibili e urgenti opere connesse alla trasmissione, distribuzione e produzione di energia aventi carattere strategico nazionale” non sono nominati con DPR ma DPCM, non devono sottostare agli indirizzi del Parlamento o Consiglio dei Ministri e sulla loro attività non si deve più riferire in Parlamento (art. 17-quinquies)
- l'istituzione della Protezione Civile Servizi SpA, a capitale pubblico (1 mln € di base, più 2.299.000€ per il 2010 e per il 2011, a valere su Fondo P.C. che ne ha 391 mln per il 2010) ma di diritto privatistico, la cui proprietà è della Presidenza del Cons. Ministri e il cui Statuto e Consiglio di amministrazione e sindaci sono definiti con DPCM (entro 30.3.10) che determina anche le modalità di esercizio dei poteri di indirizzo e controllo. La SpA è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ed opera -sia per le emergenze socio-economico-ambientali che per i grandi eventi- secondo gli indirizzi strategici ed i programmi stabiliti dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Ha ad oggetto esclusivo (NB: *in altro comma è “prevalente”*) lo svolgimento dei compiti e delle attività strumentali e di supporto tecnico amministrativo per il medesimo Dipartimento, salvo diversa ed espressa disposizione di legge, ivi compresa la gestione della flotta aerea e delle risorse tecnologiche, e ferme restando le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, nel rispetto della vigente normativa anche comunitaria, alla progettazione, alla scelta del contraente, alla direzione lavori, alla vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali, nonché all'acquisizione di forniture o servizi rientranti negli ambiti di competenza del Dipartimento della protezione civile. Al trasferimento di attività deve corrispondere una riduzione proporzionale del Fondo per la P.C. (personale e strumentale). Per la flotta aerea un dirigente costa 250.000€ l'anno e con il subentro nella gestione della flotta aerea si pagano 53mln di € annui (che si prendono sempre dalle risorse ordinarie della PC, cioè 391 mln totali nel 2010). La SpA, se affida a terzi lavori, forniture e servizi, può usare l'affidamento diretto se c'è compromissione della vita umana. La SpA può fare utili e ovviamente non è soggetta al controllo della Corte dei Conti.

Sappiamo inoltre che è in corso di stesura un Dlgs “Codice della Protezione Civile”.

L'eventuale modifica al DL 195/09 sarebbe certamente una vittoria democratica, ma se relativa solo alla SpA lascerebbe intatto l'uso strumentale di poteri straordinari per attività ordinarie.